



Spett.le Società

OGGETTO: Lettera invito per l'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore della Pomezia Servizi SpA, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/11/1984 n. 792, così come modificato dal D.lgs 7/9/2005, n.209.

Premesso che la Pomezia Servizi S.p.A. è una società *in house* con socio unico il Comune di Pomezia, affidataria dei seguenti servizi: gestione delle farmacie comunali, la gestione dell'assistenza domiciliare, scolastica e trasporto disabili, il personale ausiliario nelle Scuole dell'infanzia Comunale, la gestione dell'asilo Nido Comunale e il Centro diurno per i disabili, la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e scolastici, delle strade e del verde pubblico.

L'attuale struttura dei servizi potrà in futuro subire modifiche al fine di allinearsi alla normativa del settore delle Società Pubbliche.

La Pomezia Servizi SpA ha avviato una procedura in economia per l'affidamento del servizio in oggetto, preceduta da indagine di mercato.

Ad esito di tale indagine di mercato la Spett.le Impresa in indirizzo è stata selezionata per la formulazione di un'offerta relativa ai menzionati lavori.

La presente procedura è disciplinata dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010.

La S.V. è pertanto invitata a partecipare alla procedura in oggetto, facendo pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9/12/2014, a **Pomezia Servizi SpA -ufficio gare-**, al seguente indirizzo **via del Mare 34 00040 Pomezia (RM)**, o tramite PEC (pomeziaservizi@pec.pomeziaservizi.it) la propria offerta secondo il capitolato allegato alla presente.

In attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Pomezia, lì 28/11/2014

Prot. 268 del 28/11/14

IL PRESIDENTE DEL PdA
Ing. Luca F. Chiarini

AZIENDA MULTISERVIZI - SOCIO UNICO COMUNE DI POMEZIA

Sede Legale e Amministrazione: Via del Mare, 34 – 00040 POMEZIA (RM) – Tel. 06 9112626

Fax 06 9111249 R.E.A. n° 412371 – Cod.Fisc. e P.IVA 05275911005 Cap. Soc. € 2.489.110,00

info@pomeziaservizi.it - www.pomeziaservizi.it

CAPITOLATO

ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore della Pomezia Servizi SpA , ai sensi dell'art. 1 della legge 28/11/1984 n. 792, così come modificato dal D.lgs 7/9/2005, n. 209.

La presente procedura è disciplinata dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 2- VALUTAZIONE DELL' OFFERTA

La valutazione dell'offerta è demandata ad una Commissione Giudicatrice. La Commissione, nominata dal CdA, sarà composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque .(art. 84 de D.Lgs. n. 163/2006).

La Commissione sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si applicano per i Commissari le cause di esclusione e di astensione previste dall' art. 84 del decreto citato.

ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

a- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative in capo alla Pomezia Servizi SpA e delle relative coperture assicurative;

b- elaborazione di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi, che parta e tenga conto sia della analisi delle coperture assicurative in essere che dell'individuazione delle coperture occorrenti, nonché predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze, nonché attività di risk management con identificazione approfondita di tutti i rischi e delle soluzioni proposte per farvi fronte;

c- collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative

d- predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo nonché attività di assistenza nell'individuazione della/e Compagnia/e assicuratrice/i più idonea/e ed affidabile/i per la necessità di copertura dell'ente nonché nella predisposizione e nella successiva formalizzazione dei contratti assicurativi;

e- attività di collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;

f- attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa nonché attività di gestione dei vari sinistri, anche quando la Pomezia Servizi SpA dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;

g- segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;

h- resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi svolti su questioni in materia assicurativa o attinente;

i- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;

- j- rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalla compagnie assicuratrici con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti.
- k- collaborazione e consulenza nella stesura del bando di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per le coperture contro rischi RCT RCO, incendio e furto e rapine.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Pomezia Servizi SpA, né potrà impegnare in alcun modo la Pomezia Servizi SpA se non preventivamente autorizzato.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di consegna del servizio. Da tale data il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 3.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta della Società, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze alla Società ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui alla Legge n. 792/1984.

La Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso di sessanta giorni da effettuarsi con raccomandata a.r., in caso di reiterate inadempienze del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

E' fatto espressamente divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Pomezia Servizi SpA si obbliga a:

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b. non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per la Società;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse esclusivo della Pomezia Servizi SpA, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Società stesso fornirà.

Non potrà impegnare in alcun modo la Società senza il suo preventivo consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Società. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile; Egli è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

La Pomezia Servizi SpA ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente imputabili a negligenze, errori, omissioni del Broker.

Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

La Società si riserva di agire autonomamente, al di fuori dell'incarico di brokeraggio, nell'ipotesi in cui il broker non dovesse individuare, in tempi utili per la Pomezia Servizi SpA, soluzioni idonee e convenienti nella risoluzione di esigenze di coperture assicurative.

ART. 7 - PREROGATIVE DELLA SOCIETA'

Resta di esclusiva competenza del Comune:

- a. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita la Società;
- d. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART.8 RISOLUZIONE ANTICIPATA

La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verificano gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto di inadempimento ai sensi dell'art.1456 cc la mancata attuazione anche parziale da parte della società di brokeraggio del servizio autorizzato dalla Società.

La Pomezia Servizi SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art.1456 cc anche nel caso di mancato rispetto, nel corso di esecuzione dell'incarico, di quanto stabilito in materia di commissione, nonché nel caso in cui la proposta di copertura assicurativa sia ritenuta insoddisfacente o ancora il servizio non risponda alle necessità organizzativa dell'ente.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione inviata tramite pec o dove tale modalità risultasse impossibile sarà inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui al D.lgs 209/2005 e successive modifiche o nel caso di fallimento.

L'applicazione della risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica la messa in atto delle azioni di risarcimento per i danni subiti dall'ente.

ART. 9 – CORRISPETTIVO E COMPENSI

L'incarico di Brokeraggio non comporta per la Società alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, viene remunerato con provvigione sui premi assicurativi.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi della Società appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire alla Società appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui la Società ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile) legati all'entità dell'importo contrattuale, si stima in € 36.000,00 l'entità totale dell'appalto complessivamente per i tre anni di durata del contratto.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati dovuti alla Compagnia/e di Assicurazione, a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi. Il Broker si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto

del Società nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa, rilasciando ampia liberatoria quietanza.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Società.

In relazione al contratto oggetto del presente appalto si precisa che troveranno applicazione gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Pomezia Servizi SpA a favore del Broker.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Società le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 11- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare alla presente gara di appalto i soggetti indicati all'art. 34, c. 1 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti indicati all'articolo successivo.

Per quel che attiene la partecipazione dei consorzi, si applicano le disposizioni dedicate di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. 163/2006 ed all'art. 277 del d.p.r. 207/2010.

In particolare, i consorzi stabili, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato.

Per quel che riguarda la partecipazione dei consorzi ordinari di concorrenti, dei raggruppamenti temporanei e dei GEIE, si applicano le disposizioni dedicate di cui agli artt. 37 del d.lgs. 163/2006 e art. 275 del d.p.r. 207/2010.

È vietata la partecipazione di un soggetto come membro di più raggruppamenti o consorzi o in qualsiasi altra forma alla gara, a pena di esclusione del consorziato/raggruppato e di ciascun consorzio/raggruppamento coinvolto.

È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti non ancora costituiti in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, alle condizioni previste dalla legge, ed in particolare previa assunzione di impegno a 2 costituire il raggruppamento o il consorzio e previa specifica indicazione delle parti del servizio, dei ruoli e delle competenze dei singoli operatori rispetto alla realizzazione del servizio.

È vietata l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'offerta presentata, come meglio previsto dall'art. 37 del d.lgs. 163/2006.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, dimostrabili tramite autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000:

a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, da certificarsi tramite dichiarazioni sostitutive rese in conformità ai modelli "istanza di partecipazione" e "dichiarazioni personali";

b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del d.lgs. 163/2006 e segnatamente:

- regolare iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con oggetto sociale attestante sia l'esercizio dell'attività di mediazione assicurativa, sia

l'esclusione di qualsiasi altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale. Per le imprese che non hanno sede in Italia, la copia del documento attestante l'iscrizione all'Ente – Istituto – Autorità – corrispondente all'Ente italiano;

- regolare iscrizione, con anzianità di almeno cinque anni, al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 07/09/2005 n.209, ovvero ad analogo registro esistente nello Stato estero di provenienza del concorrente;

c) possesso di polizza di assicurazione di responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui all'art.110/112 del D. Lgs. 209/2005, con un massimale superiore ad € 2.500.000,00

d) capacità di ordine economico-finanziario di cui all'art. 41 del d.lgs. 163/2006, da dimostrarsi mediante presentazione, in originale o in copia conforme, di almeno due dichiarazioni di Istituto Bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1385/1993.

In caso di concorrente partecipante in forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, i requisiti di cui ai punti a-b-c-d dovranno essere posseduti da ogni componente del raggruppamento.

Le referenze vanno allegate alla documentazione amministrativa già in sede di formulazione dell'offerta, a pena di esclusione.

e) requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 42 del d.lgs. 163/2006:

la ditta deve:

- annoverare tra i propri clienti almeno dieci (10) Enti Pubblici alla data di presentazione dell'offerta;

- avere complessivamente intermediato, nel triennio 2011-2013, premi per un importo non inferiore ad € 500.000,00 a favore di enti pubblici.

Per il punto e), in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il possesso dei requisiti suddetti deve essere dimostrato con riferimento all'intero raggruppamento, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per la parte maggioritaria dall'impresa capogruppo.

- dichiarazione da cui risulti la disponibilità di una sede nella Provincia di Roma, ovvero l'impegno a costituirne una in caso di aggiudicazione definitiva entro sei mesi dalla stipula del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il possesso del requisito (ovvero l'assunzione dell'impegno) deve essere dimostrato con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.

ART. 12 FORO COMPETENTE ED ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente capitolato, sarà devoluta alla cognizione del Giudice ordinario. La competenza è del Foro di Velletri.

ART.13 PUBBLICITA'

La Società si impegna a rendere nota agli assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle pari, in particolare in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

ART.14 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, sia la Società che il Broker autorizzano l'altra parte al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 15 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà rassegnato l'offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo complessivamente il punteggio più alto, a seguito della somma dei punteggi parziali conseguiti in sede di valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, da valutarsi in base ai seguenti elementi:

I. OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo attribuibile: punti 40):

Il concorrente dovrà indicare la provvigione sui premi assicurativi posti a carico della Compagnia di Assicurazione espressa in percentuale con un massimo di due decimali dopo la virgola da esprimere in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza prevarrà la percentuale espressa in lettere. La provvigione sarà espressa in riferimento ai compensi provvisionali

- per le Polizze RCA/ARD
- per le Polizze diverse da RCA/ARD

Il punteggio verrà attribuito come segue:

1. Polizze RCA/ARD (massimo punti) 20

Compensi a carico delle compagnie assicurative

Punteggio massimo attribuibile

Fino al 3%	Punti 20
Oltre il 3% e fino ad un massimo del 4%	Punti 16
Oltre il 4% e fino ad un massimo del 5%	Punti 12
Oltre il 5% e fino ad un massimo del 6%	Punti 8
Oltre il 6% e fino ad un massimo del 7%	Punti 4
Oltre il 7%	Punti 0

2. Polizza diverse da RCA/ARD (massimo punti 20)

Compensi a carico delle compagnie assicurative

Punteggio massimo attribuibile

Fino al 9%	Punti 20
Oltre il 9% e fino ad un massimo del 10%	Punti 16
Oltre il 10% e fino ad un massimo del 11%	Punti 12
Oltre l'11% e fino ad un massimo del 12%	Punti 8
Oltre il 12% e fino ad un massimo del 13%	Punti 4
Oltre il 13%	Punti 0

DIMINUZIONE COSTO DEI PREMI – INCENTIVO AL BROKER

Al Broker che riuscisse ad ottenere sul mercato assicurativo un costo, per ogni singola polizza, inferiore a quella della polizza in scadenza, la Società corrisponderà un incentivo secondo la seguente tabella:

Percentuale di sconto	Compenso a carico delle Compagnie assicurative
0% di sconto	- 0,5% della provvigione
Tra 0,1% e 10 % di sconto	0
Tra 10,1% e 15 % di sconto	+ 0,5% della provvigione
Tra 15,1% e 20 % di sconto	+ 0,5% della provvigione
Tra 20,1% e 25 % di sconto	+ 1% della provvigione
Oltre il 25 % di sconto	+ 1,5% della provvigione

3

II. OFFERTA TECNICA - lettere A-B-C (punteggio massimo attribuibile: punti **60**)

I concorrenti presenteranno la loro offerta, formulata in conformità alle prescrizioni del bando e del presente Capitolato. L'offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione progettuale, composta da un massimo di 20 pagine, articolata per punti, dalla quale si evincano chiaramente i seguenti parametri ai quali verranno attribuiti i punteggi di seguito indicati:

A) Piano di lavoro che il Broker intende adottare per l'analisi dei rischi e la gestione dei sinistri. (massimo punti **20**) così suddivisi:

- **massimo punti 10** sulle metodologie con le quali realizzare un'adeguata identificazione, analisi e quantificazione dei rischi con indicazione delle possibili tecniche per il conseguimento di economie di spesa. Il concorrente dovrà indicare le linee guida per il contenimento della spesa assicurativa che permettano, al contempo, di salvaguardare l'adeguata protezione dell'Amministrazione dai rischi ai quali è esposta.
- **massimo punti 10** sulle modalità di gestione del programma assicurativo ivi compresa l'assistenza nelle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi;

B) Sede operativa e organizzazione che sarà messa a disposizione della Pomezia Servizi SpA in maniera stabile e continuativa per tutta la durata del rapporto contrattuale (massimo punti **30**) così distribuiti:

- 15 punti sulla base della presenza in sede: frequenza della presenza di almeno un referente presso la sede legale della Società o uffici decentrati per consulenza, assistenza esame delle problematiche assicurative in corso:

Giorni di presenza in sede su base annua	Punteggio
4 gg	5
6 gg	10
12 gg	15

- 15 punti per la Formazione del personale interessato allo svolgimento del servizio:

Giorni di formazione	Punteggio
2 gg	5
4 gg	10
6 gg	15

C) Servizi complementari che verranno messi a disposizione della Società per tutta la durata del rapporto contrattuale. Le soluzioni proposte verranno valutate in funzione della specifica realtà organizzativa messa a disposizione della Società. (massimo punti **10**).

A titolo esemplificativo e non esaustivo verrà valutato come complementare ogni servizio di ausilio offerto agli uffici ed al personale preposto per la gestione dei sinistri, dalla istruttoria alla definizione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione valuterà positivamente la chiarezza espositiva e trasparenza per quanto concerne gli impegni contrattuali, i quali dovranno essere compatibili con le prestazioni richieste dal presente.

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultanza della somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice (lettere A, B e C)

ART .16 STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 35 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione.

L'attivazione del servizio avverrà dal momento della comunicazione dell'aggiudicazione del servizio alla Società vincitrice.

Faranno parte integrante del contratto l'offerta economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente capitolato.

L'aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dalla Società, dovrà prestare garanzia fidejussoria pari 3600 € (tremilaseicento) ovvero al 10% del valore del contratto;

Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel giorno indicato si procederà alla revoca dell'affidamento e all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 17 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Società e gli operatori economici avverranno:

a) mediante fax, nel caso in cui l'utilizzo di tale mezzo venga espressamente autorizzato dall'operatore economico in sede di candidatura o di offerta;

b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail comunicato in sede di domanda di partecipazione;

Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'eventuale autorizzazione ad utilizzare il fax per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo e-mail.

ART.18 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa di riferimento.